

GIORGIO CIAN

ALBERTO TRABUCCHI

COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE

quindicesima edizione

a cura di

GIORGIO CIAN

Con la collaborazione di

CHIARA ABATANGELO
GIUSEPPE AMADIO
ALBERTO AVIO
LAURA BACCAGLINI
VITTORIO BACHELET
GIULIA BALLERINI
FRANCESCO BASENGHI
PAOLA BELLOCCHI
PAOLO BELLONI PERESSUTTI
MIRZIA BIANCA
M. ANTONIETTA BIANCHI PITTER
MAURIZIO BIANCHINI
SILVIA BOLOGNINI
EVA BREDARIOL
LORENZA BULLO
GRAZIA MONIA BUTA
MARCO GIOVANNI CAMPUS
GUIDO CASAROLI
LORENZO CAVALAGLIO
ANGELO CHIANALE
AUGUSTO CHIZZINI
MARCO CIAN
NICOLA COSPITE
DANIELA D'ADAMO
MARIARITA D'ADDEZIO
ALESSANDRA DACCÒ
ANDREA DALMARTELLO
GIOVANNI DE CRISTOFARO
MARCO DE CRISTOFARO

MARIA VITA DE GIORGI
ALBERTO DE PRA
STEFANO DELLE MONACHE
MARCELLO FARNETI
ARIANNA FINESI
ALESSANDRA FRASSINETTI
VITTORIO GIORGI
MATILDE GIROLAMI
FLAVIO LEARDINI
ANDREA MAISTRELLO
SILVIA MANSERVISI
MANUELA MANTOVANI
MARIO MAURO
CARLO EMANUELE MAYR
LINDA MIOTTO
MICHELE MISCIONE
MASSIMO MONTANARI
LUCA NOGLER
ALICE NONNATO
FRANCESCO OLIVIERO
CLAUDIA ONNIBONI
RAFFAELE PALUMBO
RAFFAELLA PASQUILI
SALVATORE PATTI
GIOVANNI MARIA PAVARIN
LORENZO PELLEGRINI
ALESSANDRO PEPE
ANDREA PERRONE
RENATO PESCARA

ANDREA PILATI
MONICA PILLONI
LUCA PISANI
FRANCESCO PORCARI
CARLOTTA RINALDO
GIOVANNI RIZZI
ALESSANDRO RIZZIERI
UMBERTO ROMA
LUIGI RUSSO
TERESA SALVIONI
CLAUDIA SANDEI
CLEMENTE SANTACROCE
ROBERTO SANTINI
ETTORE SCIMEMI
MARCO SILVA
ARIANNA THIENE
FERRUCCIO TOMMASEO
STEFANO TROIANO
ALBERTO URBANI
CRISTINA VANZ
MARCELLO VASCELLARI
MARCO VERBANO
SILVIA VIARO
FILIPPO VIGLIONE
RAFFAELE VIGLIONE
RICCARDO VILLANI
ENZO VULLO
ALESSIO ZACCARIA
MASSIMO ZAPPALÀ

e inoltre di

GIORGIO BOLEGO
ELISA DE BELVIS
FRANCESCO LA RUSSA

ALDO LAUDONIO
PATRIZIO MEROTTO

CLAUDIO TATOZZI
ANDREA TODESCHINI PREMUDA
MASSIMO ZACCARIA

 Wolters Kluwer

CEDAM

2022

Questo Commentario della collana “Breviaria Iuris” *e* consultabile online su *La Mia Biblioteca*: la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D’ITALIA e Altalex.

Il servizio di consultazione online della riproduzione digitale del presente Commentario viene offerto, al lettore, a titolo completamente gratuito e cessa con la pubblicazione della nuova edizione del prodotto.

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell’Industria, 2 - 36100 - Vicenza

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

GIORGIO CIAN

COLLABORATORI

- Note Introd. Libro I, Titolo I:* Marcello Farneti
Artt. 1-10: Marcello Farneti
Note Introd. Libro I, Titolo II, Capo I: Maria Vita De Giorgi-Aldo Laudonio
Artt. 11-13: Maria Vita De Giorgi-Aldo Laudonio
Note Introd. Libro I, Titolo II, Capo II: Maria Vita De Giorgi-Aldo Laudonio
Artt. 14-35: Maria Vita De Giorgi-Aldo Laudonio
Note Introd. Libro I, Titolo II, Capo III: Maria Vita De Giorgi-Aldo Laudonio
Artt. 36-42 bis: Maria Vita De Giorgi-Aldo Laudonio
Artt. 43-78: Alessandro Rizzieri
Note Introd. Libro I, Titolo VI: Sez. I, Umberto Roma
Note Introd. Libro I, Titolo VI: Sez. II, Filippo Viglione
Note Introd. Libro I, Titolo VI, Capo I: Umberto Roma
Artt. 79-92: Umberto Roma
Note Introd. Libro I, Titolo VI, Capo III, Sez. II: Umberto Roma
Artt. 93-116: Umberto Roma
Note Introd. Libro I, Titolo VI, Capo III, Sez. VI: Umberto Roma
Artt. 117-133: Umberto Roma
Note Introd. Libro I, Titolo VI, Capo III, Sez. VIII: Umberto Roma
Artt. 134-142: Umberto Roma
Artt. 143-176: Nicola Cospite
Note Introd. Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sez. III: Nicola Cospite
Artt. 177-230 ter: Nicola Cospite
Note Introd. Libro I, Titolo VII: Manuela Mantovani
Artt. 231-243: Manuela Mantovani
Note Introd. Libro I, Titolo VII, Capo III: Manuela Mantovani
Artt. 243 bis-249: Manuela Mantovani
Note Introd. Libro I, Titolo VII, Capo IV: Manuela Mantovani
Artt. 250-290: Manuela Mantovani
Note Introd. Libro I, Titolo VIII: Manuela Mantovani
Note Introd. Libro I, Titolo VIII, Capo I: Manuela Mantovani
Artt. 291-314: Manuela Mantovani
Note Introd. Libro I, Titolo IX, Capo I: Giovanni De Cristofaro
Art. 315: Giovanni De Cristofaro
Art. 315 bis 1° e 2° co.: Nicola Cospite
Art. 315 bis 3° e 4° co.: Giovanni De Cristofaro
Art. 316: Giovanni De Cristofaro
Art. 316 bis: Nicola Cospite
Art. 317: Giovanni De Cristofaro
Art. 317 bis: Nicola Cospite
Artt. 318-337: Giovanni De Cristofaro
Artt. 337 bis-337 octies: Nicola Cospite
Artt. 338-342: Giovanni De Cristofaro
Note Introd. Libro I, Titolo IX bis: Raffaella Pasquili
Artt. 342 bis-342 ter: Raffaella Pasquili
Note Introd. Libro I, Titolo X, Capo I: Raffaella Pasquili
Artt. 343-382: Raffaella Pasquili
Note Introd. Libro I, Titolo X, Capo I, Sez. IV: Raffaella Pasquili
Artt. 383-389: Raffaella Pasquili
Artt. 390-403: Alessandro Rizzieri
Note Introd. Libro I, Titolo XII, Capo I: § I-III: Stefano Delle Monache
Note Introd. Libro I, Titolo XII, Capo I: § IV-VI: Ferruccio Tommaseo
Artt. 404-405: Stefano Delle Monache
Artt. 406-407: Ferruccio Tommaseo
Artt. 408-412: Stefano Delle Monache
Art. 413: Ferruccio Tommaseo
Artt. 414-432: Renato Pescara-Filippo Viglione
Note Introd. Libro I, Titolo XIII: Umberto Roma
Artt. 433-448 bis: Umberto Roma
Artt. 449-455: Manuela Mantovani
Note Introd. Libro II, Titolo I: Marcello Vascellari
Artt. 456-463: Marcello Vascellari
Art. 463 bis: Andrea Maistrello

Artt. 464-552: Marcello Vascellari
Note Introd. Libro II, Titolo I, Capo X, Sez. II: Marcello Vascellari
 Artt. 553-586: Marcello Vascellari
 Art. 587: Andrea Maistrello
 Artt. 588-589: Giuseppe Amadio-Elisa de Belvis
 Art. 590: Manuela Mantovani
 Art. 591: Marcello Vascellari (*Profili notarili:* Andrea Maistrello)
 Artt. 592-601: Marcello Vascellari
 Art. 602: Marcello Vascellari (*Profili notarili:* Andrea Maistrello)
 Artt. 603-623: Marcello Vascellari
 Artt. 624-673: Lorenza Bullo
 Artt. 674-712: Marcello Vascellari
 Artt. 713-751: Giuseppe Amadio-Elisa de Belvis
 Artt. 752-760: Lorenza Bullo-Andrea Todeschini Premuda
Note Introd. Libro II, Titolo IV, Capo V: Chiara Abatangelo
 Artt. 761-768: Chiara Abatangelo
Note Introd. Libro II, Titolo IV, Capo V bis: Stefano Delle Monache
 Artt. 768 bis-809: Stefano Delle Monache
 Artt. 810-821: Lorenzo Pellegrini
 Artt. 822-831: Clemente Santacroce
 Artt. 832-845: Paolo Belloni Peressutti
Note Introd. Libro III, Titolo II, Capo II, Sez. II: Silvia Bolognini
 Artt. 846-856: Mario Mauro
 Art. 857: Mariarita D'Addezio
 Artt. 858-861: Silvia Bolognini
 Art. 862: Mariarita D'Addezio
 Artt. 863-865: Silvia Bolognini
 Artt. 866-868: Mario Mauro
 Artt. 869-908: Paolo Belloni Peressutti
Note Introd. Libro III, Titolo II, Capo II, Sez. IX: Paolo Belloni Peressutti
 Artt. 909-921: Paolo Belloni Peressutti
 Artt. 922-951: Andrea Dalmartello
 Artt. 952-956: Vittorio Bachelet
 Artt. 957-977: Francesco Oliviero
Note Introd. Libro III, Titolo V, Capo I: Giovanni De Cristofaro
 Artt. 978-1031: Giovanni De Cristofaro
Note Introd. Libro III, Titolo VI, Capo II: Giovanni De Cristofaro
 Artt. 1032-1048: Giovanni De Cristofaro
Note Introd. Libro III, Titolo VI, Capo II, Sez. III: Giovanni De Cristofaro
 Artt. 1049-1071: Giovanni De Cristofaro
Note Introd. Libro III, Titolo VI, Capo VI: Giovanni De Cristofaro
 Artt. 1072-1099: Giovanni De Cristofaro
Note Introd. Libro III, Titolo VII, Capo I: Lorenza Bullo
 Artt. 1100-1116: Lorenza Bullo
Note Introd. Libro III, Titolo VII, Capo II: Paolo Belloni Peressutti
 Artt. 1117-1139: Paolo Belloni Peressutti
 Artt. 1140-1167: Stefano Delle Monache
Note Introd. Libro III, Titolo VIII, Capo III: Stefano Delle Monache
 Artt. 1168-1170: Stefano Delle Monache
 Artt. 1171-1172: Riccardo Villani
Note Introd. Libro IV, Titolo I: Alessio Zaccaria
 Artt. 1173-1175: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo I, Capo II: Alessio Zaccaria
 Artt. 1176-1200: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo I, Capo II, Sez. II: Alessio Zaccaria
 Artt. 1201-1205: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo I, Capo II, Sez. III: Alessio Zaccaria
 Artt. 1206-1217: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo I, Capo III: Alessio Zaccaria
 Artt. 1218-1267: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo I, Capo VI: Alessio Zaccaria
 Artt. 1268-1276: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo I, Capo VII, Sez. I: Alessio Zaccaria
 Artt. 1277-1291: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo I, Capo VII, Sez. III: Alessio Zaccaria
 Artt. 1292-1320: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo II: Alessio Zaccaria
 Artt. 1321-1361: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo II, Capo IV: Alessio Zaccaria
 Artt. 1362-1417: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo II, Capo XI: Alessio Zaccaria
 Artt. 1418-1424: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo II, Capo XII: Alessio Zaccaria
 Artt. 1425-1440: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo II, Capo XII, Sez. III: Alessio Zaccaria
 Artt. 1441-1446: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo II, Capo XIII: Alessio Zaccaria
 Artt. 1447-1555: Alessio Zaccaria
 Artt. 1556-1558: Riccardo Villani
 Artt. 1559-1570: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo III, Capo VI, Sez. I: Paolo Belloni Peressutti
 Artt. 1571-1627: Paolo Belloni Peressutti
Note Introd. Libro IV, Titolo III, Capo VI, Sez. III, § 2: Silvia Manservisi
 Artt. 1628-1646: Silvia Manservisi
 Artt. 1647-1654: Luigi Russo

Note Introd. Libro IV, Titolo III, Capo VII: Alessio Zaccaria
 Artt. 1655-1680: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo III, Capo VIII, Sez. II: Alessio Zaccaria
 Artt. 1681-1682: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo III, Capo VIII, Sez. III: Alessio Zaccaria
 Artt. 1683-1702: Alessio Zaccaria
 Artt. 1703-1741: Arianna Finessi
 Artt. 1742-1753: Michele Miscione
 Artt. 1754-1782: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo III, Capo XII, Sez. II: Alessio Zaccaria
 Artt. 1783-1797: Alessio Zaccaria
 Artt. 1798-1812: Silvia Bolognini
 Artt. 1813-1833: Marco Cian
Note Introd. Libro IV, Titolo III, Capo XVII: Claudia Sandei
 Artt. 1834-1860: Claudia Sandei
 Artt. 1861-1881: Lorenzo Cavalaglio
Note Introd. Libro IV, Titolo III, Capo XX: Maurizio Bianchini
 Artt. 1882-1903: Maurizio Bianchini
 Artt. 1904-1932: Maria Antonietta Bianchi Pitter
 Artt. 1933-1935: Silvia Bolognini
 Artt. 1936-1957: Matilde Girolami
 Artt. 1958-1964: Chiara Abatangelo
 Artt. 1965-1991: Alessio Zaccaria
Note Introd. Libro IV, Titolo V: Alberto Urbani
 Artt. 1992-2002: Alberto Urbani
Note Introd. Libro IV, Titolo V, Capo II: Alberto Urbani
 Artt. 2003-2007: Alberto Urbani
Note Introd. Libro IV, Titolo V, Capo III: Alberto Urbani
 Artt. 2008-2020: Alberto Urbani
Note Introd. Libro IV, Titolo V, Capo IV: Alberto Urbani
 Artt. 2021-2027: Alberto Urbani
Note Introd. Libro IV, Titolo VI: Stefano Delle Monache
 Artt. 2028-2032: Stefano Delle Monache
Note Introd. Libro IV, Titolo VII: Alessio Zaccaria
 Artt. 2033-2042: Alessio Zaccaria
 Artt. 2043-2059: Arianna Thiene
 Artt. 2060-2081: Flavio Leardini
 Artt. 2082-2085: Alberto De Pra¹
 Art. 2086 1° co.: Andrea Pilati
 Art. 2086 2° co.: Alberto De Pra
 Art. 2087: Flavio Leardini
 Artt. 2088-2093: Alberto De Pra¹
 Art. 2094: Luca Nogler-Giorgio Bolego
 Art. 2095: Andrea Pilati
 Artt. 2096-2098: Flavio Leardini
 Artt. 2099-2102: Luca Nogler-Giorgio Bolego
 Artt. 2103-2106: Andrea Pilati
 Artt. 2107-2111: Flavio Leardini
 Artt. 2112-2113: Andrea Pilati
 Artt. 2114-2117: Alberto Avio
 Artt. 2118-2120: Andrea Pilati
 Artt. 2121-2122: Luca Nogler-Giorgio Bolego
 Art. 2123: Alberto Avio
 Artt. 2124-2126: Andrea Pilati
 Art. 2127: Paola Bellocchi
 Art. 2128: Luca Nogler-Giorgio Bolego
 Art. 2129: Andrea Pilati
 Artt. 2130-2134: Luca Nogler-Giorgio Bolego
 Artt. 2135-2140: Silvia Manservisi
Note Introd. Libro V, Titolo II, Capo II, Sezz. II-V: Silvia Manservisi
 Artt. 2141-2163: Silvia Manservisi
 Artt. 2164-2187: Luigi Russo
 Artt. 2188-2221: Alberto De Pra¹
 Artt. 2222-2228: Francesco Oliviero
Note Introd. Libro V, Titolo III, Capo II: Raffaele Palumbo
 Artt. 2229-2231: Raffaele Palumbo
 Artt. 2232-2235: Alessandro Pepe
 Art. 2236: Alice Nonnato
 Artt. 2237-2238: Francesco Oliviero
 Artt. 2239-2246: Francesco Basenghi
 Art. 2247: Marco Cian
 Artt. 2248-2324: Alberto De Pra¹
Note Introd. Libro V, Titolo V, Capo V: Marco Silva-Massimo Zaccaria
 Artt. 2325-2341: Marco Silva-Massimo Zaccaria
Note Introd. Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. III bis: Ettore Scimemi
 Artt. 2341 *bis*-2341 *ter*: Ettore Scimemi
 Artt. 2342-2345: Grazia Monia Buta
 Artt. 2346-2379 *ter*: Marco Cian
 Artt. 2380-2390: Claudia Sandei
 Art. 2391: Marco Cian
 Art. 2391 *bis*: Ettore Scimemi
 Artt. 2392-2408: Andrea Perrone
 Art. 2409: Linda Miotto
Note Introd. Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis, § 4: Linda Miotto
 Artt. 2409 *bis*-2409 *noviesdecies*: Linda Miotto
 Artt. 2410-2420 *ter*: Luca Pisani
 Artt. 2421-2422: Roberto Santini
Note Introd. Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. IX: Roberto Santini
 Artt. 2423-2435 *ter*: Roberto Santini
 Artt. 2436-2447: Giulia Ballerini
 Artt. 2447 *bis*-2447 *decies*: Mirzia Bianca
 Art. 2448: Giulia Ballerini
 Artt. 2449-2451: Linda Miotto
Note Introd. Libro V, Titolo V, Capo VI: Linda Miotto
 Artt. 2452-2461: Linda Miotto

1 Pompeo Pitter: Autore del commento originario.

- Artt. 2462-2478 *bis*: Marco Verbano
Artt. 2479-2479 *ter*: Maurizio Bianchini
Artt. 2480-2483: Marco Verbano
Artt. 2484-2496: Giulia Ballerini
Artt. 2497-2497 *septies*: Alessandra Daccò-
Claudio Tatozzi
Artt. 2498-2500 *novies*: Carlotta Rinaldo
Artt. 2501-2506 *quater*: Massimo Zappalà
Artt. 2507-2548: Vittorio Giorgi
Artt. 2549-2554: Carlotta Rinaldo
Artt. 2555-2562: Marco Cian
Artt. 2563-2620: Carlo Emanuele Mayr
Artt. 2621-2642: Guido Casaroli
Note Introd. Libro VI, Titolo I: Lorenza Bullo-
Francesco La Russa
Art. 2643: Lorenza Bullo-Francesco La Russa
Artt. 2644-2645: Lorenza Bullo-Patrizio Me-
rotto
Art. 2645 *bis*: Lorenza Bullo-Eva Bredariol
Art. 2645 *ter*: Lorenza Bullo
Art. 2645 *quater*: Giovanni Rizzi
Art. 2646: Lorenza Bullo-Patrizio Merotto
Art. 2647: Stefano Delle Monache
Artt. 2648-2651: Lorenza Bullo-Patrizio Me-
rotto
Artt. 2652-2653: Alessandro Rizzieri
Artt. 2654-2668: Lorenza Bullo-Patrizio Me-
rotto
Artt. 2668 *bis*-2668 *ter*: Alessandro Rizzieri
Artt. 2669-2682: Lorenza Bullo-Patrizio Me-
rotto
Note Introd. Libro VI, Titolo I, Capo III: Eva
Bredariol
Artt. 2683-2696: Eva Bredariol
Note Introd. Libro VI, Titolo II, Capo I: Fer-
ruccio Tommaseo
Artt. 2697-2698: Ferruccio Tommaseo
- Artt. 2699-2701: Massimo Montanari
Artt. 2702-2704: Enzo Vullo
Artt. 2705-2708: Alessandra Frassinetti
Artt. 2709-2712: Enzo Vullo
Artt. 2713-2719: Francesco Porcari
Art. 2720: Enzo Vullo
Artt. 2721-2726: Laura Baccaglioni
Artt. 2727-2729: Salvatore Patti
Artt. 2730-2735: Alessandra Frassinetti
Artt. 2736-2739: Massimo Montanari
Artt. 2740-2744: Stefano Troiano
Artt. 2745-2783 *ter*: Giovanni Maria Pavarin
Artt. 2784-2807: Stefano Troiano
Artt. 2808-2899: Angelo Chianale
Note Introd. Libro VI, Titolo III, Capo V:
Marco De Cristofaro
Artt. 2900-2904: Marco De Cristofaro
Artt. 2905-2906: Claudia Onniboni
Artt. 2907-2909: Augusto Chizzini
Artt. 2910-2911: Enzo Vullo
Artt. 2912-2913: Cristina Vanz
Artt. 2914-2918: Teresa Salvioni
Artt. 2919-2921: Chiara Abatangelo
Art. 2922: Silvia Viaro
Artt. 2923-2924: Cristina Vanz
Artt. 2925-2928: Marco Giovanni Campus
Art. 2929: Monica Pilloni
Art. 2929 *bis*: Marco De Cristofaro
Art. 2930: Monica Pilloni
Artt. 2931-2933: Daniela D'Adamo
Artt. 2934-2953: Raffaele Viglione
Note Introd. Libro VI, Titolo V, Capo I, Sez.
IV, § 3: Raffaele Viglione
Artt. 2954-2963: Raffaele Viglione
Note Introd. Libro VI, Titolo V, Capo II: Um-
berto Roma
Artt. 2964-2969: Umberto Roma

Hanno cooperato in varie parti di questa edizione:

Alessandro Fede (artt. 315 *bis*, 1° e 2° co., 316 *bis*, 317 *bis* e 337 *bis*-337 *octies*),
Antonio Sartor (artt. 404-405, 408-412, 768 *bis*-809, 2647),
Luca Belloni Peressutti (artt. 832-845, 869-921, 1571-1627),
Piero Belloni Peressutti (1117-1139), Luca Cunial (artt. 1140-1170, 2028-2032),
Alberto Venturelli (1173-1217, 1965-1991, 2033-2042),
Stefano Gatti (artt. 1218-1229, 1418-1424),
Riccardo Omodei-Salè (artt. 1230-1259), Silvia Bonetti (artt. 1260-1320, 1406-1410),
Fulvio Troncone (artt. 1321-1339),
Marcello Sinisi (artt. 1340-1352), Abigail Owusu (artt. 1353-1371,
1447-1452, 1453-1469 *bis*),
Sara Scola (artt. 1372-1386, 1401-1405, 1425-1446), Gaia Scaduto (artt. 1387-1400),
Camilla Fin (artt. 1411-1417), Nicola Crispino (1470-1555), Tina Daniela Culeac (1559-1570,
1655-1702), Denise Guarnieri (1754-1797),
Nicolò Pozzato (artt. 1813-1833, 2363-2379 *ter*), Sara Michielin (artt. 2247, 2346-2362,
2391, 2555-2562),
Alessandro Saran (artt. 2501-2506 *quater*), Valentina Baroncini (artt. 2699-2701),
Alessandro Benni de Sena (artt. 2964-2969)

Collaboratori per gli aggiornamenti digitali:
Vincenzo Antonini; Eva Bredariol; Luca Cunial;
Giovanna Marchetti; Antonio Sartor

SEGRETARIO DELLA REDAZIONE

ANDREA BEGHETTO

priazione per pubblica utilità, *Commentario al T.U. n. 327/2001*, 708ss.; DE MARZO, in CARINGELLA-DE MARZO-DE NICOLIS-MARUOTTI, *L'espropriazione per pubblica utilità, Commento al testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal d. lgs. 302/2002*, 861), l'indennità di espropriazione nei casi sopra indicati andrebbe ora individuata a norma degli artt. 20-22 bis del suddetto t.u. - così come modificati e/o integrati dall'art. 1 del d.lgs. n. 302/2002 e dall'art. 2, 89° co., lett. d) del d.lgs. n. 24-12-2007, n. 244 -. ■ Ad avviso di un orientamento dottrinale, anche in relazione alla fattispecie disciplinata dall'art. in esame, la questione relativa ai criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione deve essere ora affrontata alla luce della **pronuncia della Corte Cost. n. 181/2011**, nella quale, anche tenendo conto del valore riconosciuto al diritto di proprietà dalla CEDU e dalla Corte di Strasburgo, si è affermato che l'indennità di espropriazione - qualsivoglia indennità di espropriazione - deve porsi in **rapporto ragionevole con il valore di mercato (o venale)**

del bene, a prescindere dal carattere non omogeneo delle aree edificabili, agricole e non edificabili. Poiché il provvedimento ablativo, nel caso di **mancata osservanza degli obblighi di bonifica**, ha una **funzione sanzionatoria**, che giustifica un'indennità di espropriazione misurata sulla base di parametri che non hanno come punto di riferimento il valore di mercato o venale del bene oggetto del procedimento ablatorio, tale orientamento è giunto alla conclusione che, nei casi in cui il bene fosse un terreno sottoposto a interventi di bonifica multifunzionali al conseguimento di interessi della collettività, che non fossero adeguatamente perseguibili a causa dell'inadempimento degli obblighi di bonifica da parte del proprietario, la determinazione dell'indennità di espropriazione, per risultare ragionevole, dovrebbe essere conseguente all'adeguata valutazione di tale inadempimento, operando le **opportune diminuzioni** rispetto a quello che sarebbe stato l'ammontare della normale indennità (D'ADDEZIO, 418ss.; EAD., *Liber Amicorum Germanò*, I, 73ss.).

SEZIONE IV

Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali

866 **Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi.** *Anche indipendentemente da un piano di bonifica, i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.*

L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.

Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

I. Ambito di applicazione. ■ L'art. disciplina due tipi di vincolo: quello idrogeologico (al 1° co.) e quello boschivo (al 3° co.). Non menziona il vincolo per la difesa militare che riguarda i boschi di cui si è ritenuta necessaria la conservazione «anche per ragioni di difesa militare», ex art. 17, r.d.l. 30-12-1923, n. 3267, c.d. l. forestale (l.f.). ■ La disciplina del vincolo idrogeologico, contenuta nelle sue linee essenziali ancor oggi negli artt. 1-16 l.f., **si applica non solo ai terreni boscati ma a tutti i terreni di qualsiasi natura e destinazione** che, a seguito di utilizzazioni arbitrarie e inadeguate, possono **con danno pubblico** minare la stabilità idrogeologica del territorio o alterare l'ordinato deflusso delle acque. Il vincolo può essere imposto, per iniziativa della P.A. o di chiunque vi abbia interesse, sia sui beni appartenenti a privati che su beni patrimoniali di enti pubblici. Non può essere applicato ai beni del c.d. «demanio forestale» dello Stato - oggi delle Regioni - i quali ex art. 826, 2° co., c.c., appartengono al patrimonio indisponibile e sono assoggettati al particolare regime giuridico ad essi riservato. Il provvedimento che impone il v. idrogeologico ha carattere costitutivo (*contra*, DE MARTINO, *Della proprietà*⁴, *Comm. SB*, 252). L'imposizione del vincolo, per il quale non è previsto alcun indennizzo, ma solo la possibilità di una riduzione degli estimi catastali in proporzione alla diminuzione di reddito causata al proprietario del bene, comporta pesanti limitazioni nell'utilizzazione dei terreni.

II. Competenze. ■ Già il d.p.r. 24-7-1977, n. 616 aveva trasferito alle Regioni una serie di funzioni, esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, relative al v. idrogeologico; l'art. 10, l. 18-5-1989, n. 183 ha disposto che

tutte le funzioni in materia siano *interamente* esercitate dalle Regioni, tale scelta è stata confermata dall'art. 61, 5° co., c.amb. **Sono le leggi forestali delle Regioni che individuano oggi le modalità di gestione del vincolo idrogeologico e gli enti territoriali cui sono attribuite le relative funzioni amministrative.** In generale, tali funzioni erano state attribuite dalla legge regionale (l. reg.) alle comunità montane o alle province. La materia, a seguito della soppressione delle comunità montane ad opera di diverse l. reg. e, soprattutto, della riforma del livello di governo provinciale (e l'istituzione delle città metropolitane) avvenuta con la l. n. 56/2014, ha visto le Regioni approvare l. reg. di riallocazione delle funzioni amministrative in tale ambito. CRISTIANI, *Comm. Schlesinger*, 478.

III. Natura giuridica. ■ I vincoli per scopi idrogeologici, costituiscono vere e proprie **limitazioni della proprietà** nell'interesse pubblico, in quanto le relative norme attribuiscono agli organi competenti della P.A. poteri discrezionali incidenti sul libero esercizio del diritto di proprietà, limitandolo in vario modo. Parla di ipotesi di conformazione della proprietà privata a contenuto non ablativo JANNARELLI, *Della Proprietà*, I, *Comm. Gabrielli*, 665. Ne deriva che il diritto del privato, sottoposto all'indicato potere discrezionale, sia nel momento dell'imposizione del vincolo che in quello successivo della gestione del bene, degrada a **interesse legittimo** e non è tutelabile (neanche sotto il profilo risarcitorio) dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (C.civ. s.u. 96/5520).

IV. Attività edificatoria nei terreni vincolati. ■ La giurisprudenza è concorde nel precisare che la presenza di un v. idrogeologico non interdice in modo

assoluto l'attività edificatoria, ma impone che il progettato intervento sia autorizzato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (C.civ. 3951/2021 e Cons. St. 5967/2019). L'autorità competente ha l'obbligo di eseguire idonea istruttoria e motivare in modo esauriente le sue determinazioni sull'eventuale compromissione della stabilità del terreno, nella prospettiva di un pericolo di danno idrogeologico (T.A.R. Calabria 26-5-2008, n. 546; conf. T.A.R. Lecce-13-12-2016, n. 1850). Si ritiene che il v. idrogeologico non escluda l'esercizio di attività che non ledono e non pongono in pericolo i beni e i valori ambientali da esso protetti e che in tali casi l'autorizzazione sia doverosa (Cons. St. 7-10-2008, n. 4807). ■ **L'attività edilizia in violazione di prescrizioni derivanti dal v. idrogeologico rientra nella fattispecie di cui all'art. 44, 1° co., lett. b), d.p.r. n. 380/2001** (C.pen. 09/43731); **resta ferma l'applicazione del reato di cui al successivo art. 44, 1° co., lett. c), d.p.r. n. 380/2001 qualora la predetta attività integri gli estremi della lottizzazione abusiva** (C.pen. 15/11631, C.pen. 20/5508). La Corte ha ribadito che il v. idrogeologico è causa ostativa della sanatoria degli abusi edilizi (conf. Cons. St. 30-11-2017, n. 5617). Va demolito il manufatto edificato senza titolo in zona sottoposta a v. idrogeologico: Cons. St. 14-6-2018, n. 3659. **Possono ottenere la sanatoria solo gli interventi edilizi di minore rilevanza** (di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela. (C.pen. 18/24434; T.A.R. Milano 2-5-2019, n. 979).

1 **Y. Utilizzazione e trasformazione del bosco.** ■ Relativamente al vincolo idrogeologico che grava sul bosco, la sua disciplina deve tenere in considerazione anche le novità introdotte dal d.lg. 03-04-2018, n. 34, c.d. T.U. For. Le attività per la gestione e la conservazione del bosco, denominate pratiche selvicolturali (meglio definite all'art. 3 T.U. for.), sono equiparate al taglio selvicolturale, debbono essere eseguite previa autorizzazione idrogeologica e in conformità alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui agli artt. 8, 9 e 10 l.f. e art. 19. R.d. 16-5-1926 (Cons. St., 1262/2020). Il rispetto di tali prescrizioni rende superflua l'autorizzazione paesaggistica, che è richiesta solo per l'esecuzione di pratiche selvicolturali su boschi che hanno un particolare valore paesaggistico risultante da uno specifico provvedimento di vincolo (Cons. St., par., 1233/2020). La gestione di tale ultima categoria di boschi dovrà in futuro essere definita sulla base di linee guida nazionali, nei piani paesaggistici regionali o attraverso specifici accordi di collaborazione tra le diramazioni territoriali del Mibact e le Regioni (art. 7 T.U. For.). ■ Per converso, l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva che sia riconducibile ad attività diverse dalle pratiche selvicolturali è considerata trasformazione del bosco, che potrà essere consentita solo previa autorizzazione paesaggistica, purché non determini un danno o un danno ambientale, e solo se risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei

massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità (art. 8 T.U. For.). L'esecuzione di attività che determinano trasformazione del bosco postula anche l'esecuzione successiva delle c.d. opere compensative. La novella va poi coordinata con l'art. 7 l.f., la cui portata è più ristretta e impone il divieto di trasformare i boschi in altre qualità di coltura e i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, se non previa autorizzazione (Cons. St. 1262/2020). Cfr. BOLOGNINI, *Tr. dir. agr.*, II, 103; D'ADDEZIO, *Comm. t.u. foreste* FERRUCCI, 181.

VI. Bonifica e vincolo idrogeologico. ■ Di imposizione del v. idrogeologico si parla nella legislazione speciale sulla bonifica e nella legge sulle zone montane. In particolare l'art. 5, r.d. 13-2-1933, n. 215 dispone che il piano generale di bonifica possa effettuare una selezione delle zone da sottoporre al v. idrogeologico; mentre ex art. 18, l. 25-7-1952, n. 991 l'approvazione del piano generale di bonifica montana ha l'effetto di sottoporre a v. idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarsi dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano. In tali fattispecie la funzionalizzazione del vincolo all'attuazione del piano fa sì che si possa prescindere dall'osservanza delle norme della l. f., qualora non coincidenti con gli obiettivi propri delle pianificazioni stesse, sia per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, sia per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura. D'ADDEZIO, *Comm. Schlesinger*, 234.

VII. Vincoli per "altri scopi"? ■ L'ult. co. dell'art. 866, l che ripropone il disposto dell'art. 17, 1° co., l.f., prevede ulteriori ipotesi di vincolo la cui funzione è quella di sottoporre a limitazioni nella loro utilizzazione a) i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni e fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti b) quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali. Si tratta dei vincoli «per altri scopi» definiti «di difesa» l'uno ed «igienico-sanitario» l'altro, comunemente accomunati sotto la dizione di «vincolo protettivo» o «vincolo boschivo». Con riferimento all'oggetto il vincolo protettivo si caratterizza per il fatto di poter essere imposto esclusivamente sui terreni boscati. La procedura d'imposizione del vincolo, che nel caso del v. idrogeologico ha luogo d'ufficio ad opera dell'Amministrazione forestale, è qui avviata dalla domanda degli interessati, sia enti pubblici che singoli privati. In quest'ipotesi il vincolo non viene imposto a beneficio dell'intera collettività ma conferisce un particolare vantaggio a soggetti o gruppi specificamente determinati. Ne consegue che, a differenza del v. idrogeologico, è previsto un congruo indennizzo «a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio». È costante in dottrina l'affermazione per cui il v. protettivo non ha trovato significative applicazioni perché impone agli interessati l'onere dell'indennizzo: nei casi in cui il v. protettivo sarebbe stato opportuno, si è quindi provveduto ad estendere il v. idrogeologico.

867 Sistemazione e rimboscimento dei terreni vincolati. *Al fine del rimboscimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.*

1 **I. Generalità.** ■ La norma, che si applica ai terreni già vincolati per scopi idrogeologici o protettivi, ha natura di semplice rinvio alla legge speciale. Il rinvio ri-

guarda gli artt. 75s., r.d. 30-12-1923, n. 3267 in base ai quali i proprietari dei terreni vincolati, da rimboschire o da ricostituire perché estremamente deteriorati,

hanno facoltà di scegliere se eseguire per proprio conto i lavori necessari, impegnandosi a realizzarli nei modi e nei termini stabiliti dall'amministrazione forestale, oppure cedere i loro terreni all'amministrazione forestale o agli enti che hanno promosso il rimboschimento per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture. Tale legge prevede (artt. 80s.) anche la costituzione di consorzi che, se formati da proprietari di estensioni non inferiori a 20 ettari, possono riscuotere i contributi dei proprietari con i privilegi speciali ivi previsti e con le forme dell'esecuzione fiscale. I proprietari che non intendano far parte dei consorzi possono esimersi dall'obbligo di eseguire le opere cedendo ai consorzi, a prezzo di stima, i loro fondi; i consorzi sono, in tal caso, obbligati all'acquisto (art. 79). Quando il proprietario dissenziente non offra di cedere il fondo al consorzio questo può procedere all'espropriazione se nel consorzio stesso siano rappresentati almeno i 4/5 dell'area interessata dal rimboschimento. Una volta **compiuto il rimboschimento**, i terreni consegnati ai proprietari, debbono "essere mantenuti... restando vietata qualunque modifica, anche la semplice aratura". Si tratta di un caso tipico di obbligazione *propter rem*

avente natura ontologicamente ambulatoria, in quanto grava su chi ha, di volta in volta, la titolarità del relativo diritto: Cons. St. 13-10-2014, n. 5045. ■ Il rinvio corre anche all'art. 12 del d.lgs. 3-4-2018, n. 34 che, con specifico riferimento ai boschi, ha l'obiettivo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, salvaguardare l'assetto idrogeologico, prevenire e contenere il rischio incendi e il degrado ambientale. Ai sensi di tale disposizione, l'esecuzione degli interventi di ripristino spetta ai proprietari o a chi vanta un titolo possessorio, da eseguirsi in accordo con le pubbliche amministrazioni competenti. Qualora gli interventi non siano realizzati o sia impossibile raggiungere un accordo, questi saranno eseguiti dalle Regioni, attraverso forme di sostituzione diretta o affidamento dei medesimi a imprese o consorzi forestali, purché nel rispetto della disciplina in materia di appalti pubblici. Cfr. RAGIONIERI, *Comm. l.u. foreste* FERRUCCI, 305. ■ Numerose l. 3 reg. favoriscono i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati o il miglioramento dei boschi esistenti, tali norme prescindono dal fatto che si tratti o meno di terreni vincolati prevedendo soltanto, in caso di vincolo, una maggiorazione dei contributi erogati dalla Regione.

868 **Regolamento protettivo dei corsi d'acqua.** *I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.*

1 I. Generalità. ■ La disciplina dell'obbligo di contribuzione è demandata alle leggi speciali: ossia principalmente, il r.d. 25-7-1904, n. 523 (t.u. sulle opere idrauliche) e la successiva l. 13-7-1911, n. 774. Soggetti passivi dell'obbligo contributivo sono coloro che sono *interessati* (cfr. art. 6, r.d. n. 523/1904) all'esecuzione dell'opera per essere proprietari o possessori di immobili situati nell'area di operatività del consorzio **2** (C.civ. 83/7302). ■ L'entità del contributo è diversa, secondo la categoria cui appartiene l'opera idraulica da realizzare: gli artt. da 4 a 10, r.d. n. 523/1904, dopo avere ripartito le opere idrauliche in categorie, stabi-

scono le percentuali di contribuzione a carico dei privati e quelle a carico degli enti pubblici. ■ L'obbligo **3** contributivo sussiste nei confronti del consorzio, che deve essere costituito a norma degli artt. 18ss., r.d. n. 523/1904. ■ Già con l'art. 90, 1° co., d.p.r. 24-7-1977, n. 4 616 si delegavano alle Regioni tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche nei limiti del successivo art. 91 (v. LUGARESI, *Le acque pubbliche*, 330), ma la misura del contributo e le obbligazioni dei privati per l'esecuzione delle opere è fissata, in varia misura, dalla legge.



SEZIONE V

Della proprietà edilizia

869 **Piani regolatori.** *I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.*

1 I. Piani regolatori generali e programmi di fabbricazione. ■ La disciplina urban. si attua attraverso pianificazioni programmate di natura generale, sul territorio, quali il Piano Territoriale di Coordinamento, che contiene direttive per lo sviluppo delle attività in ambito territoriale che ricomprende svariati Comuni e si occupa - principalmente - di strade, ferrovie, navigazione interna, nuovi nuclei edilizi; o il Piano Regolatore Generale, che è uno strumento di pianificazione che riguarda tutto il territorio comunale, e che disciplina principalmente, in questo ambito, strade, ferrovie, zone di espansione, spazi d'uso pubblico, opere ed impianti di interesse collettivo ecc. (v. art. 7, l. n. 1150/1942 - c.d. l. urb.); la formazione del P.R.G. è oggi *obbligatoria* per i comuni inseriti in un apposito elenco del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Esistono poi i piani attuativi del P.R.G., quali ad esempio il piano particolareggiato di esecuzione, o i

piani di lottizzazione di iniziativa privata (v. art. 29 l. urb.). Va, infine, tenuto presente che costituiscono fonti della disciplina urbanistica le leggi regionali e le leggi delle Province di Trento e Bolzano (v. art. 8, n. 5, Statuto Trentino-Alto Adige). ■ Il P.R.G. è disciplinato dagli artt. 7 e 41 *quinquies* della l. urb., come modificato dalla l. n. 765/1967 (c.d. legge ponte). Il d.p.r. n. 8/1972 ha trasferito alle regioni i poteri relativi alla approvazione del P.R.G. per cui, attualmente, la pubblicazione prevista al 6° co., dell'art. 10 della c.d. legge urbanistica è effettuata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione (B.U.R.). Si discute sulla natura, normativa o amministrativa, del P.R.G. Prevala la teoria che individua il P.R.G. come atto di natura mista (MAZZAROLLI, *Dir. Ammin.*)² talora contenente previsioni di ordine generale, altre volte prescrizioni di natura normativa, come avviene per le c.d. norme di attuazione. Dagli artt. 1, 4, 7 e 11 della l. urb., nonché dall'art. 869 si



€ 320,00 I.V.A. INCLUSA

Consulta online la riproduzione digitale su *La Mia Biblioteca* collegandoti al sito www.lamiabiblioteca.com e inserendo le credenziali di accesso. Per ricevere assistenza scrivi a bibliotecaonline@wki.it